



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 44/16
(Proc. P.A. 58/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 5 ottobre 2016 il Tribunale presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Daniele Piva - Presidente Relatore

Avv. Paolo Clarizia - Consigliere

Avv. Fabio Iudica - Consigliere

in ordine al deferimento del sig. **Salvatore Pollara** (tessera FISE n. 000655/M), nella qualità di Presidente del Centro Ippico La Ghisiola

Premesso che

- su esposto presentato dalle società Bassetta srl e Phi Elevage sarl in ordine alla condotta del sig. Salvatore Pollara avente ad oggetto la gestione, in qualità di Presidente del C.I. La Ghisiola, del cavallo "Cassino", all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto del 12 settembre 2016, il sig. Salvatore Pollara veniva deferito, *ex art. 64 comma 5 R.G.*, dinanzi a questo Tribunale per la violazione dell'art. 1 R.G., in relazione ai fatti ivi descritti;
- visto l'art. 48 R.G. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 5 ottobre 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 5 ottobre 2016 la Procura, riportandosi all'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 mentre l'incolpato non compariva, né personalmente né a mezzo di un difensore: all'esito il Tribunale si riservava.

RITENUTO CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

- preliminarmente, visto l'art. 75 R.G. oggi in vigore (definitivamente approvato con delibera della Giunta nazionale del CONI del 5 luglio 2016), nel caso di specie deve applicarsi il Regolamento di Giustizia in vigore dal 6 luglio 2016 (al quale, pertanto, si riferiscono tutti gli articoli per come ivi richiamati), trattandosi di procedimento instaurato successivamente a detta data, in quanto il deferimento è stato depositato il 12 settembre 2016;

- dalla documentazione in atti (con particolare riguardo alle diverse dichiarazioni rese e agli atti del contenzioso civile, provvisoriamente definito in sede cautelare) risulta dimostrata la condotta ascritta al deferito - consistente, essenzialmente, nella unilaterale gestione del cavallo Cassino, anche in relazione all'attività sportiva (con riguardo alla definizione dei programmi di allenamento e alla partecipazione ai concorsi), in spregio dei diritti degli altri comproprietari.

Tutto quanto premesso, ritenuta la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, visti gli artt. 1 e 6, lett. c), R.G.

APPLICA

al sig. Salvatore Pollara la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 R.G.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 6 ottobre 2016.

PRESIDENTE RELATORE: f.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: f.to Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE: f.to Avv. Fabio Iudica